MISURE URGENTI PER ASSICURARE SICUREZZA, STABILITA' FINANZIARIA E INTEGRITA' DEI MERCATI

Art. 18

Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti

Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operativita', la solvibilita' e il merito di credito della Banca stessa, e' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 26 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22
Capo	II — Misure per garantire la stabilità finanziaria
Sezione	III — Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-assicurare-sicurezza-stabilita-finanziaria-e/art-18-sostituzione-del-capitale-del-regno-unito-nella-banca-europea-per-gli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it